



Regolamento per le Commissioni dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

Aggiornato con Delibere di Consiglio del 25/07/2022 e del 20/03/2023

1. Scopo delle Commissioni

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina (d'ora in avanti Ordine), proseguendo quanto già disposto nel passato, istituisce Commissioni allo scopo di promuovere le iniziative volte allo sviluppo del ruolo professionale dell'ingegnere ed alla tutela degli iscritti nell'ambito del loro esercizio, contribuire all'interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine a supporto dell'esercizio professionale. Inoltre, le Commissioni istituite forniscono al Consiglio dell'Ordine un supporto di carattere operativo attraverso la fornitura di elementi conoscitivi e di approfondimenti al fine di poter sviluppare attività o eventi utili alla professione di ingegnere.

Ciascuna Commissione ha carattere consultivo e quindi fornisce proposte ma non è organo titolato a prendere decisioni che spettano univocamente al Consiglio dell'Ordine.

2. Insediamento, durata e scioglimento della Commissione

Per ogni settore di attività o interesse riguardante l'ambito professionale dell'ingegnere e sui quali gli iscritti ritengano opportuno approfondire o proporre metodiche comportamentali, procedure o interventi di tutela, può essere promossa, con le modalità di seguito specificate, la costituzione di una Commissione.

La costituzione di una nuova Commissione potrà essere richiesta al Consiglio su proposta motivata presentata da Ingegneri iscritti all'albo.

La costituzione di una Commissione sarà ufficializzata con delibera del Consiglio e resa pubblica, per la necessaria visibilità, trasparenza e risonanza dell'attività dell'Ordine, secondo gli usuali mezzi di informazione interna.

Nello stesso provvedimento vengono indicati anche il/i Consigliere/i Referente/i e il/i Coordinatore/i della Commissione, i cui compiti sono previsti agli artt. 5 e 6.

Ciascuna Commissione ha carattere permanente e può essere abrogata solo per evidenti ragioni di mancato interesse o di inattività con specifico deliberato del Consiglio.

Ciascuna Commissione si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine con la prima convocazione del/dei Consigliere/i Referente/i e, salvo eventuale scioglimento anticipato della Commissione, disposta dal Consiglio, prosegue i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine.

Gli scopi e le attività programmate possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio dell'Ordine, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

Lo scioglimento di una Commissione può avvenire per motivata decisione del Consiglio anche prima della scadenza temporale, anche a fronte di richiesta motivata da parte del Coordinatore della Commissione stessa.

Il nuovo Consiglio, non appena insediato, provvederà ad affidare ai Consiglieri Referenti il compito di riattivare la funzionalità delle singole Commissioni e di svolgere opera di raccordo permanente tra il Consiglio e la Commissione. Una volta riattivate, le Commissioni predispongono il proprio programma di lavoro per il quadriennio.

Il/i Referente/i, il/i Coordinatore/i ed i Componenti delle Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio e decadenza naturale insieme al Consiglio stesso.

In ogni momento il Consiglio può deliberare la costituzione o la decadenza straordinaria di una o più Commissioni o l'esclusione o la sostituzione di membri delle stesse.

3. Compiti delle Commissioni

Le Commissioni esplicano, prevalentemente, i seguenti compiti:

- forniscono consulenza al Consiglio;
- affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche varie (quali studio di leggi e regolamenti, temi culturali e di attività, ecc.);
- affiancano il Consiglio nei rapporti con gli iscritti e con l'esterno, per le materie di competenza;
- svolgono attività preparatorie all'attività istituzionale del Consiglio;

le Commissioni inoltre si occupano di:

- studiare ed approfondire leggi e norme;
- studiare ed approfondire le tematiche che interessano l'esercizio della professione di ingegnere, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle attribuzioni proprie dell'attività dell'ingegnere;
- esaminare ed effettuare proposte riguardanti le problematiche sulle prestazioni professionali;
- produrre articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell'Ordine;
- valutare ed approfondire, eventualmente suggerendo emendamenti, le leggi ed i regolamenti interessanti lo svolgimento delle attività professionali, nell'esclusivo interesse della società civile
- esprimere pareri di consulenza sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio sia dirette che a seguito di quesiti proposti da altri organismi interni od esterni;

I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni sono di esclusiva proprietà dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina.

La Commissione, configurandosi come un organo di carattere propositivo e consultivo all'attività del Consiglio dell'Ordine, può essere da questo incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri e di documenti.

4. Composizione delle Commissioni

Ciascuna Commissione deve essere costituita da:

- Preferibilmente 2 Consiglieri Referenti;
- da 1 a 2 Coordinatori, per una rappresentanza più ampia del territorio provinciale;
- almeno 3 ulteriori Componenti;
- eventuali Componenti Speciali.

Ad eccezione degli eventuali Componenti Speciali, le altre figure che compongono la Commissione devono essere ingegneri iscritti all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina, in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Appena una Commissione è regolarmente costituita nei suoi componenti e nelle sue cariche interne, il Consiglio ne prende atto formalmente e provvede a darne pubblicazione.

Tutti coloro che compongono ciascuna Commissione, partecipano alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

4-bis. Composizione della Commissione Formazione e procedura di attivazione degli eventi formativi

Per la sola Commissione Formazione, la stessa è costituita dal/dai Coordinatore/i delle altre Commissioni quali semplici componenti e, così come previsto per le altre Commissioni, anche per la Commissione Formazione, saranno nominati dal Consiglio preferibilmente due Consiglieri Referenti e da 1 a 2 Coordinatori.

Qualora all'interno delle altre Commissioni di riferimento vi fossero più Coordinatori, il componente della Commissione Formazione sarà individuato tra questi in occasione della prima riunione.

Per il ruolo del/dei Coordinatore/i della Commissione Formazione vale quanto stabilito nel successivo articolo 6.

L'attivazione degli eventi formativi programmati e pianificati dalla Commissione Formazione avverrà a valle di una preventiva ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine attraverso l'attività informativa del/dei Consigliere/i Referente/i.

5. Il Consigliere Referente

Contestualmente alla delibera di istituzione di una Commissione, il Consiglio dell'Ordine nomina un Consigliere Referente, con il compito di organizzare, nel più breve tempo possibile, l'attività della Commissione, elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.

Per ciascuna Commissione, il Consigliere Referente ha il compito di sovrintendere operativamente l'attività tecnico scientifica; le attività inoltre dovranno essere svolte in sinergia con il Coordinatore.

Il Referente, nominato per funzione dal Consiglio dell'Ordine, ha il compito di rappresentare all'interno della Commissione gli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso con il quale discute i metodi e gli obiettivi delle Commissioni a lui affidate; egli deve mantenerne i collegamenti tra Consiglio dell'Ordine e la Commissione, riportando gli esiti delle attività di quest'ultime.

Il Consigliere Referente propone al Consiglio e discute in seno allo stesso gli obiettivi e i metodi della Commissione; comunica al Coordinatore le decisioni assunte dal Consiglio, assicura l'aderenza del lavoro della Commissione alle direttive del Consiglio al quale riferisce circa le attività svolte, commentandone i risultati ottenuti, nonché l'andamento generale.

Tra i compiti del Referente ci sono quelli di raccogliere e trasferire eventuali documenti e/o eventi prodotti dall'attività delle Commissioni.

Il Consigliere Referente della Commissione decade dal ruolo al decadere della Commissione e può essere sollevato dal ruolo stesso a seguito di motivata decisione del Consiglio ovvero per dimissioni motivate dello stesso.

Il Consigliere Referente della Commissione può coadiuvare il Coordinatore in tutte le attività ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce nei compiti e nella rappresentanza della Commissione.

Decade dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine, nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Coordinatore della Commissione

Il Coordinatore della Commissione, nominato dal Consiglio, ha la funzione di rappresentanza della Commissione e opera in collegamento ed in sintonia con il Consigliere Referente rispondendo del proprio operato al Consiglio dell'Ordine attraverso il Consigliere Referente della Commissione.

Il Coordinatore organizza e dirige la Commissione, sorvegliandone il buon funzionamento in ordine alla produttività ed al comportamento deontologico.

Il Coordinatore propone e discute con il Consigliere Referente le iniziative che ritiene utili al miglior funzionamento della propria Commissione.

Redige i verbali delle riunioni e propone al Consiglio eventuali destituzioni di membri o integrazioni degli stessi.

Il Coordinatore della Commissione, nello svolgimento del suo compito, provvede a:

- tracciare ed organizzare il programma delle attività;
- organizzare i lavori in sinergia con il Consigliere Referente redigendo il resoconto delle riunioni della Commissione;
- convocare, estendendole a tutti i Componenti, le riunioni periodiche della Commissione; inoltre il Coordinatore conduce i lavori, redige i verbali della commissione e, qualora incaricato, rappresenta il Consiglio nelle attività esterne, nei limiti del mandato ricevuto; inoltre predispone gli ordini del giorno e tiene l'elenco dei componenti della Commissione, le cui sedute sono da svolgersi preferibilmente nei locali messi a disposizione dall'Ordine;
- delineare le attività della Commissione fissandone i termini temporali;
- tenere sempre aggiornato un documento riepilogativo da trasmettere al Consigliere Referente su richiesta;
- segnalare al Consigliere Referente eventuali comportamenti da parte degli iscritti alla Commissione che possano nuocere all'attività dell'Ordine;
- istruire le istanze al Consiglio, di concerto con il Consigliere Referente, per l'iscrizione/cancellazione alle Commissioni di eventuali Componenti e/o Componenti Speciali;

Il ruolo del Coordinatore della Commissione può anche essere svolto da un Consigliere del Consiglio dell'Ordine in caso di assenza o impedimento del Coordinatore.

Il Coordinatore della Commissione permane in carica fino al rinnovo della Commissione, decade dalla carica, oltre che al termine del mandato, a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine o per sua richiesta.

Delle sedute dovrà essere tenuto verbale in apposito registro riportante i presenti, gli argomenti trattati e le determinazioni assunte.

Al fine di promuovere una maggior partecipazione degli iscritti ed un maggior coinvolgimento nella Commissione coordinata, si stabilisce che il Coordinatore di una commissione possa far parte di altre Commissioni ma non possa coordinarle.

Il Coordinatore resta in carica per tutta la durata del Consiglio e sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

7. I Componenti della Commissione

I componenti della Commissione, che facciano richiesta di partecipazione, sono ammessi alla stessa Commissione a condizione che siano iscritti all'Albo, siano in regola con la quota di iscrizione e non siano soggetti ad un provvedimento disciplinare in corso.

La candidatura, preliminarmente sottoposta ad una verifica di sussistenza delle condizioni anzidette, viene valutata e deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

La formalizzazione dell'iscrizione di ciascun Componente avviene, previa piena accettazione da parte del Componente stesso del presente Regolamento e solo dopo aver ricevuto l'email di "Iscrizione come Componente alla Commissione" da parte della Segreteria dell'Ordine.

Ogni iscritto può chiedere di partecipare ai lavori delle Commissioni di suo interesse, previo inoltro di comunicazione scritta alla Segreteria dell'Ordine. Questa trasmetterà la comunicazione al Coordinatore della Commissione relativa affinché venga presa in esame nella prima seduta utile. L'accettazione dell'adesione verrà comunicata alla Segreteria dell'Ordine che curerà la compilazione di un elenco dei componenti delle singole Commissioni.

Quantunque valga il principio che ciascuno può dare il proprio contributo ai lavori di qualsiasi

Commissione, sarà privilegiata la partecipazione ai lavori di ciascuna Commissione specifica degli iscritti che possiedono provata esperienza nel settore.

I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione, intervenendo assiduamente con toni di collaborazione e mantenendo un comportamento tale da non ostacolare i lavori della stessa; comportamento contrario può costituire motivato giudizio del Coordinatore della Commissione per avviare la procedura di cancellazione del Componente di cui agli articoli precedenti.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali; i membri che siano risultati assenti a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi, possono essere destituiti dal Consiglio.

Il Componente di una Commissione può decadere solo per prolungata ed ingiustificata assenza o per esplicite dimissioni, ovvero per ragioni disciplinari deliberate dal Consiglio.

La decadenza di un Componente deve risultare a verbale e diverrà esecutiva solo dopo la ratifica del Consiglio dell'Ordine, cui resta la motivata facoltà di respingerla.

I Componenti di ciascuna Commissione possono essere iscritti o cancellati anche durante la vita della Commissione.

Per cancellarsi il Componente ne dovrà dare comunicazione alla Segreteria dell'Ordine.

8. Eventuali Componenti Speciali

Ciascuna Commissione potrà accettare, nell'ambito delle proprie attività, soggetti diversi da quelli iscritti all'Ordine qualora le competenze di questi si rivelassero necessarie all'attività della Commissione stessa; essi sono invitati ai lavori dal Coordinatore della Commissione d'intesa con il Consigliere Referente.

I Componenti Speciali di ciascuna Commissione saranno proposti dal Coordinatore della Commissione, sentito il Referente, al Consiglio dell'Ordine che ne autorizzerà la partecipazione.

Nel caso detti esperti richiedano un compenso per la propria partecipazione, esso dovrà necessariamente essere preventivamente deliberato dal Consiglio.

9. Rappresentanza dell'Ordine

Ciascun Consigliere Referente, Coordinatore della Commissione, Componente e Componente Speciale delle Commissioni, non potrà rappresentare l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina, in caso di partecipazione ad eventi realizzati da terzi o in caso di redazione di articoli pubblicati da terzi, se non autorizzato preventivamente dal Presidente dell'Ordine stesso.

10. Rappresentanza verso l'esterno

Nell'ottica di incrementare la partecipazione e la presenza degli iscritti e delle componenti dell'Ordine nelle attività esterne, di garantire adeguata visibilità e pubblicità alle iniziative del Consiglio e delle Commissioni, nonché di stimolare la collaborazione e la disponibilità degli iscritti verso il lavoro delle medesime, le attività delle Commissioni dovranno avere adeguata risonanza presso gli iscritti ed all'esterno dell'Ordine.

A tal fine il Coordinatore della Commissione redigerà, su argomenti di interesse specifico della Commissione e/o sulle attività promosse dalla stessa, le comunicazioni agli iscritti che il Presidente dell'Ordine trasmetterà dopo averle sottoposte al Consiglio e sottoscritte.

11. Modalità operative

La Commissione è convocata dal Coordinatore sentito il Consigliere Referente della Commissione,

mediante E-Mail, trasmessa dalla Segreteria e contenente i punti all'ordine del giorno. Il Coordinatore d'intesa con il Consigliere Referente della Commissione, redige il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l'ora.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale.

I verbali sono redatti e numerati di seguito e sottoscritti dal Consigliere Referente e dal Coordinatore. Il Coordinatore provvederà ad inviarli alla Segreteria che si occuperà della pubblicazione sul sito.

La seduta della Commissione è ritenuta valida con presenza di almeno 3 componenti (compresi il/i Coordinatore/i ed il/i Consigliere/i Referente/i).

Per la Commissione Parcelle è presente un apposito Regolamento.

12. Aspetti economici

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Referente e/o del Coordinatore della Commissione, delibera eventuali contributi economici, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione.

13. Trasparenza

I nomi del/dei Consigliere/i Referente/i, del/dei Coordinatore/i e dei Componenti delle Commissioni, così come ogni loro variazione deve essere comunicata alla Segreteria dell'Ordine.

Sul sito dell'Ordine, per ciascuna Commissione, sono indicati i nomi del/dei Consigliere/i Referente/i e del/dei Coordinatore/i e dei Componenti.

14. Privacy

Come noto gli atti ed i verbali di Commissione sono pubblicati sul sito internet e sono pertanto consultabili da chiunque. Iscrivendosi ad una Commissione si accetta pertanto che il proprio nome compaia in chiaro nei verbali di Commissione che vengono di volta in volta pubblicati sul sito e sono consultabili da tutti.

15. Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento, potranno essere apportate dal Consiglio dell'Ordine anche su proposta del Consigliere Referente.

16. Disposizioni transitorie

Nella fase transitoria di avvio delle attività delle Commissioni, il Consiglio delibera la nomina del/dei Consigliere/i Referente/i e del/dei Coordinatore/i, cui è affidata l'attivazione dei lavori delle stesse.

17. Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed abroga e sostituisce qualsiasi regolamento preesistente in materia.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 25/07/2022.

Aggiornato nella seduta del 20/03/2023.